



Associazione Culturale
Cimbri del Cansiglio

Statuto dell'Associazione di promozione sociale “Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio”

ART. 1 (Denominazione e Sede)

L'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio è un'organizzazione di promozione sociale e culturale, che assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale senza fini di lucro.
L'Associazione ha Sede legale in Via Pian Osteria s/n nel Comune di Tambre (Belluno).
Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Codice civile e delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'Associazione medesima.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei Contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità culturali e di solidarietà sociale a beneficio di terzi o di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità, nell'ambito della ricerca, restauro, conservazione e tutela delle opere d'arte, di siti storici, artistici, archeologici inerenti i Cimbri, il territorio del Cansiglio e delle zone limitrofe.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative proprie, anche in collaborazione con altri Organismi, di seguito elencate:

- a) manifestazioni e iniziative inerenti la cultura dei Cimbri del Cansiglio, nonché la cultura locale in generale;
- b) attività dirette a favorire il recupero del patrimonio culturale, linguistico, storico, religioso, ambientale e archeologico dei Cimbri del Cansiglio in raffronto e con la collaborazione anche di altri gruppi etnici Cimbri;
- c) corsi di istruzione di lingua e cultura cimbra e di cultura locale, compresi corsi non professionali per la formazione di guide turistiche del Cansiglio e delle zone limitrofe;
- d) pubblicazioni sulla tradizione storica, artistica, religiosa, etnica e scientifica del Cansiglio e zone limitrofe;
- e) ricostruzione dell'albero genealogico delle famiglie cimbre del Cansiglio; f)
- allestimento e gestione di musei, biblioteche di interesse locale e aree archeologiche cimbre; g)
- organizzazione di mostre e convegni in generale; h)
- classificazione, restauro e conservazione delle opere d'arte esistenti;
- i) attività archeologiche;
- l) attività sportive e del tempo libero, che favoriscano il raggiungimento dei fini di educazione e di formazione umana, civile, culturale e fisica della persona;
- m) attività rivolte al turismo sociale, organizzate in modo da stimolare il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei cittadini, in particolare di giovani, lavoratori e anziani;
- n) ogni azione utile a sostenere e promuovere la permanenza dei Cimbri nei villaggi storicamente abitati nella Foresta del Cansiglio, anche con la stipula di idonee convenzioni.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere e sostenere attività culturali dirette a favorire l'espressione e la diffusione della cultura, con particolare riguardo a manifestazioni e iniziative inerenti la cultura cimbra, quella locale e delle zone limitrofe.

ART. 6 (Soci)

Possono aderire all'Associazione:

- con diritto di voto attivo e passivo (eleggere ed essere eletti), tutte le persone fisiche discendenti dalle famiglie di origine cimbra del Cansiglio degli Azzalini, Bonato, Gandin e Slaviero. Tale requisito deve essere adeguatamente documentato.
- Con solo diritto di voto attivo (possono eleggere, ma non essere eletti), tutte le altre persone fisiche.
- Vi possono essere Soci onorari, sostenitori, simpatizzanti, benemeriti: essi potranno partecipare alle attività dell'Associazione con il solo diritto di voto attivo.

I Soci devono condividere le finalità dell'Associazione e, mossi da spirito di solidarietà, impegnarsi concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il numero dei Soci è illimitato.

ART. 7 (Diritti e doveri dei Soci)

I Soci maggiorenni discendenti dalle famiglie di origine cimbra del Cansiglio degli Azzalini, Bonato, Gandin e Slaviero hanno il diritto di:

- essere eletti negli organi sociali.

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali;
- partecipare e votare alle Assemblee;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Essi hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.

ART. 8 (Recesso ed esclusione del Socio)

La qualità di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni del Socio.

ART. 9 (Organi Sociali)

La struttura associativa è gestita dai seguenti Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

ART. 10 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In assenza di entrambi l'Assemblea nominerà un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. Ogni socio ha diritto ad un voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

ART. 11 (Compiti dell'Assemblea)

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- modificare lo Statuto e approvare l'eventuale Regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare il rendiconto economico finanziario triennale;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio.

ART. 12 (Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno ogni tre anni per il rinnovo delle cariche istituzionali e per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella Sede dell'Associazione.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e dei Soci rappresentati per delega.

Il voto viene espresso in forma palese, tranne quello sulle persone e quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti discendenti dalle famiglie di origine cimbra del Cansiglio degli Azzalini, Bonato, Gandin e Slaviero. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per dieci mandati.

Elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Se un membro, per qualsiasi motivo cessa dall'incarico, verrà sostituito dal Socio che, nell'elezione del Consiglio Direttivo, ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti, e rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio convoca con urgenza una nuova Assemblea per eleggere il sostituto. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e dietro convocazione del Presidente per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità si considera decisivo il voto del Presidente.

ART. 16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea un rapporto sull'attività dell'Associazione e il rendiconto economico finanziario triennale. Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura, ritenuti necessari e utili alla realizzazione dello scopo sociale. (3

Il Consiglio Direttivo può nominare apposite commissioni o rappresentanti per lo studio o per la risoluzione di determinati problemi. All'atto della nomina vengono stabiliti i poteri conferiti alle commissioni o ai rappresentanti. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, e può compilare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione. Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, l'osservanza del Regolamento è obbligatoria per tutti gli associati.

ART. 17 (Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica tre anni, come il Consiglio Direttivo e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'ordinaria amministrazione, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere provvedono alla tenuta del Registro di cassa e del giornale mastro, da cui risulteranno tutti i movimenti contabili, e sono personalmente responsabili dei fondi, che sono loro affidati.

Provvedono alla tenuta dei Registri delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti effettivi eletti dall'Assemblea tra i Soci discendenti dalle famiglie di origine cimbra del Cansiglio degli Azzalini, Bonato, Gandin e Slaviero.

Esso elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione per poi sottoporre il rendiconto economico finanziario:

- al Consiglio Direttivo, una volta all'anno;
- all'Assemblea, ogni tre anni.

Deve verificare, con spirito collaborativo, il rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno una volta l'anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni, e rimangono in carica fino al loro rinnovo.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- ogni tipo di entrata ammessa dalla Legge 383/2000;
- quote sociali e contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche mediante lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e/o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali iniziative editoriali, convegni, manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sua Sede.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. I proventi dell'attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

ART. 23 (Rendiconto economico finanziario)

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione è triennale e decorre dal primo gennaio di ogni triennio. Esso contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative al triennio trascorso.

Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura del triennio cui si riferisce.

ART. 24 (Convenzioni)

Le Convenzioni tra l'Associazione, altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla Legge 383/2000.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento.

ART. 26 (Responsabilità e Assicurazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle Convenzioni e dei Contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 27 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, che deve essere deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 14, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano saranno devoluti a fini di utilità sociale.

ART. 28 (Disposizioni finali)

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.